

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4450 del 12/08/2026
Oggetto	Regolamento (UE) 2024/1157, art. 9 - Notifica IT1726003820i - Procedura di notifica generale - Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi destinati a recupero
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4655 del 12/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento (UE) 2024/1157, art. 9 - Notifica **IT1726003820i** - Procedura di notifica generale - Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di **rifiuti pericolosi destinati a recupero**:

Notifica:	IT1726003820i
Notificatore:	CQA Srl - via Don Giovanni Grioli 14 - 20161 Milano
Produttore:	Ambiente Mare Spa - via Del Marchesato 35 - 48122 Marina di Ravenna (RA)
Destinatario:	Ortec Industries - 550, rue P. Berthier Parc Pichaury CS 80348 - 13799 - Aix en Provence - Cedex 03 - Francia (FR)
Impianto recupero finale:	Ortec Industries - Montée des Pins - 13340 Rognac Francia (FR)
Operazione di trattamento:	R3
Numero viaggi previsti:	8
Allegati	Si rimanda a quanto caricato sulla piattaforma del sistema centrale (Digital Waste Shipment System - DIWASS) di cui all'art. 27 del Regolamento (UE) 2024/1157 del 11/04/2024.

APPROVAZIONE DELLA NOTIFICA IT1726003820i

I. Decisione

- La notifica **IT1726003820i** relativa al trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi
codice EER: **190208***
codice di Basilea: **A4060**
codice Y: **Y9**
quantità totale **150** tonnellate
codice di pericolosità H: **HP3 - HP5 - HP7- HP10 - HP11 - HP14**
tipo di imballaggio: **8** (Alla rinfusa)
stato fisico: **5** (Liquidi) - **3** (Vischiosi o sciroposi)
destinati all'impianto **Ortec Industries** - Montée des Pins - 13340 Rognac (Francia) per essere sottoposti all'operazione di recupero **R3**
è approvata, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11/04/2024.
- La presente decisione è valida fino **al 13/09/2027**.
- La presente decisione non è trasferibile.
- La presente decisione è valida in combinazione con le decisioni espresse da tutte le Autorità competenti interessate nella procedura di notifica.
- Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre Autorità interessate possono differire da quelle espresse nella presente decisione.
- La notifica e i documenti allegati ad essa (disponibili e visualizzabili sulla piattaforma del sistema centrale (Digital Waste Shipment System - DIWASS) sono parte integrante della decisione.
- La decisione sarà pienamente efficace a seguito della prestazione della garanzia finanziaria da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Detta garanzia dovrà essere prestata in conformità al DM 370/98 e all'art.7 del Regolamento (UE) n. 1157/2024, prestabile anche in tranches successive (art. 7, paragrafo 8, del medesimo Regolamento).

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2024/1157, sono di seguito indicate le condizioni:

1. nell'ambito della presente procedura di notifica generale, i rifiuti classificati con codice **EER 190208*** saranno generati in territorio italiano e provenienti dall'impianto della **Società Ambiente Mare Spa** - via Del Marchesato 35 - 48122 Marina di Ravenna (RA) e conferiti all'impianto della **Società Ortec Industries** - Montée des Pins - 13340 Rognac (Francia);
2. per il trasporto dei rifiuti potranno essere utilizzati esclusivamente i vettori di cui all'Allegato denominato "*Autorizzazioni trasportatori_Autorisations des transportateurs.pdf*" caricato sulla piattaforma del sistema centrale DIWASS (Digital Waste Shipment System);
3. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento di cui alla notifica **IT1726003820i**;
4. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nella notifica in oggetto;
5. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle autorità competenti;
6. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto di recupero indicato nella casella 10 del documento di notifica e del documento di movimento, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi;
7. in base a quanto riportato nel dossier di notifica **IT1726003820i**, dovranno essere utilizzati esclusivamente gli itinerari di cui all'Allegato denominato "*Itinerario_Itinéraire.pdf*" caricato sulla piattaforma del sistema centrale DIWASS (Digital Waste Shipment System).
Gli itinerari non possono essere modificati, fatto salvo quanto indicato nel successivo paragrafo III. Avvertimenti;
8. il notificatore è tenuto al rispetto di quanto disposto dal DM Ambiente 22/12/2016 Piano Nazionale delle Ispezioni (SISPED) al quale deve essersi preventivamente accreditato.

III. Avvertimenti

1. I documenti di movimento dovranno essere compilati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento (UE) n. 2024/1157, Allegato IC.
2. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione finale.
3. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 2024/1157, il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è necessaria una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
4. Le comunicazioni relative a ciascuna spedizione devono essere effettuate ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2024/1157. Le comunicazioni preventive dei viaggi devono essere fatte anche accedendo al sistema informatico "SISPED". (DM Ambiente 22.12.2016 – Piano Nazionale delle Ispezioni).
5. Il destinatario deve rispettare quanto riportato all'art. 16 del Regolamento (UE) 2024/1157 in materia di conferma del ricevimento dei rifiuti e di certificazione delle operazioni effettuate.
6. Nel contratto di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) 2024/1157, caricato sulla piattaforma del sistema centrale DIWASS (Digital Waste Shipment System) denominato "*Contratto Notificatore*

Imp. Destino_Contrat entre le notificateur et l'installation de destination.pdf", sono previsti gli obblighi per il notificatore e per il destinatario in tema di ripresa del rifiuto art. 22, art. 25 del Regolamento (UE) 2024/1157.

7. Nel caso in cui una spedizione non possa essere portata a termine come previsto, per le spese di ripresa si faccia riferimento all'art. 24 o all'art. 26 del Regolamento (UE) 2024/1157.
8. La presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali, ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero i trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc., non oggetto della presente autorizzazione.
9. Prima della scadenza di autorizzazioni al trasporto, polizze assicurative di responsabilità civile, licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere forniti tramite la piattaforma del sistema centrale DIWASS (Digital Waste Shipment System), gli aggiornamenti.
10. La presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la decisione può essere revocata, ai sensi dell'articolo 9 paragrafo 7 del Regolamento (UE) 2024/1157.
11. La garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1157.

IV. Motivazioni

Ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1157 tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura di notifica sono disponibili e visualizzabili nella piattaforma del sistema centrale Digital Waste Shipment System - DIWASS.

Dalla valutazione della documentazione relativa alla presente notifica non sono emerse obiezioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento (UE) 2024/1157.

La **Società Ambiente Mare Spa** - Via Del Marchesato 35 - 48122 Marina di Ravenna (RA), in qualità di produttore dei rifiuti, è in possesso di valida autorizzazione integrata ambientale.

L'impianto di destinazione è in possesso di valida autorizzazione per il recupero dei rifiuti in oggetto.

L'Autorità di destino Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie MEDDE/DGPR/SRSEDPD/SDDEC/PNTTD Pôle National des Transferts Transfrontaliers des déchets (PNTTD) ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2024/1157, **ha rilasciato in data 05/08/2026 il consenso al trasporto transfrontaliero dei rifiuti in oggetto a partire dal 14/09/2026 e fino al 13/09/2027.**

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività di rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto, risulta verificato il pagamento a favore di Arpae effettuato dalla **CQA Srl** - Via Don Giovanni Grioli 14 - 20161 Milano.

Si da atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del Dlgs 159/2011, mediante verifica dell'iscrizione per la ditta **CQA Srl** (notificatore), nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa Pubblicato dalla **Prefettura di Milano** (cosiddetta "White list") istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del DPCM 18 aprile 2013 e s.m.i.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia".

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è

stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta Dirigente di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est, Dr.ssa Tamara Mordenti, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

Dato atto che nei confronti del responsabile del procedimento Titolare dell'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (RA)", Ing. Laura Avveduti, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

V. Normativa di riferimento dell'Autorità Competente di Spedizione

Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, relativo alla spedizione di rifiuti.

D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. che all' art. 194 fornisce disposizioni in materia di spedizioni transfrontaliere e all'art. 196 dispone le competenze delle Regioni in materia di Rifiuti.

Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 370 del 3 settembre 1998 Regolamento recante norme concernenti le modalità' di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti".

Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 della Regione Emilia-Romagna "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che all'art.16, comma 2, stabilisce che le funzioni relative alla gestione dei rifiuti sono esercitate dalla Regione stessa mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

VI. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia Romagna nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla decisione espressa in lingua italiana.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Ravenna - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.